

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA  
NAPOLI**

\*\*\* \*\*

**RICORSO**

Per la dr.ssa **Piantieri Caterina** nata a Maddaloni (CE) il 14.04.1995 -cod. fis. PNT' CRN 95D54 E791A e residente in Casapulla (CE) via Fermi rappresentata e difesa dall'**Avv. Fausto Fusco** (c.f. FSC FST 82R26 C034D iscritto all'albo degli avvocati di S. Maria C.V., giusta procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sessa Aurunca (CE) viale Trieste ang. Via San Francesco – PEC [fausto.fusco@pec.it](mailto:fausto.fusco@pec.it).

**CONTRO**

- Il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** in persona del Ministro Pt, con domicilio ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato di Napoli, in Napoli alla via Armando Diaz 11;
- Il **Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico** in persona del l.r.p.t., con domicilio ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato di Napoli, in Napoli alla via Armando Diaz 1;
- L'**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania** Via Ponte della Maddalena, 55 Napoli (Na), con domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato di Napoli, in Napoli alla via Armando Diaz 11;
- **Commissione d'esame del concorso**, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Napoli, in Napoli alla via Armando Diaz 11;

**RESISTENTI**

**E nei confronti di tutti i controinteressati**

\*\*\* \*\*

**PER L'ANNULLAMENTO**

PREVIA SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA E ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE,

- Per quanto di ragione, della graduatoria di merito del *“Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”*, per la classe di concorso A022 *“Italiano, Storia, Geografia”* per la Regione Campania pubblicata in data 06.09.2024 sul portale della funzione pubblica, nella parte in cui non include la ricorrente tra i soggetti utilmente collocati (**doc. 2**);
- Per quanto di ragione, della graduatoria di merito del *“Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi*

dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205", per la classe di concorso A022 "Italiano, Storia, Geografia" per la Regione Campania pubblicata in data 06.09.2024 sul portale della funzione pubblica, nella parte in cui la quota di riserva eccede il limite del 50% previsto dall'art. 5 comma 1 del DPR 9 maggio 1994 n. 487 (**doc. 2**);

- Per quanto di ragione, della graduatoria di merito del "*Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205*", per la classe di concorso A022 "Italiano, Storia, Geografia" per la Regione Campania pubblicata in data 06.09.2024 sul portale della funzione pubblica, nella parte in cui non risultano i candidati idonei non vincitori; (**doc. 2**);
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

In una con tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, con particolare, ma non esclusivo, riguardo a tutti i verbali della Commissione di valutazione; ove occorra, e in parte *qua*, al Bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per la ricorrente e nella parte di interesse; a tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi da parte dei concorrenti risultati vincitori; ai contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio, il tutto

PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI, ANCHE DI SEGNO  
PROPULSIVO,

volte a disporre l'inclusione e/o valutazione dei titoli del ricorrente con pieno diritto nella graduatoria di merito del concorso nella graduatoria impugnata e volte a disporre l'adozione di ogni altra misura idonea a consentire al ricorrente di poter essere incluso con il punteggio legittimamente spettante nella graduatoria impugnata, nonché, occorrendo, per la condanna della Amministrazione intimata al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dal ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de *qua* ai fini del corretto inserimento nella graduatoria del concorso, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente. Il tutto con riserva di motivi aggiunti anche ai sensi dell'art.1, L. 205/2000.

**FATTO**

Con Bando pubblicato in data 11.12.2023 il Ministero dell'Istruzione – Direzione generale per il personale scolastico ha indetto il "*Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205*" (**doc. 1**).

Con Decreto del 17.01.2024 Direttore Generale Dr. Filippo Serra, ampliava il contingente dei posti messi a concorso in 29.314 complessivi, secondo quanto riportato nell'Allegato 1 con contestuale

rideterminazione della quota di riserva si cui all'art. 13, commi 9 e 10, del decreto ministeriale 26.10.2023 n. 205 (**doc. 3**).

L'art. 10 del Bando ha prevedeva che, i titolari dei requisiti di cui all'articolo 4, la domanda di partecipazione si sarebbe dovuta effettuare in via telematica compilando il *format* di candidatura sul Portale "inPA" disponibile all'indirizzo "<https://www.inpa.gov.it>" previa abilitazione al servizio "Istanze on line", con compilazione del *format* della domanda di partecipazione, da presentare entro il 09.01.2024.

Tramite la compilazione del *format* della domanda di partecipazione si dichiarava il possesso dei requisiti specifici di ammissione (compreso il titolo di studio) e titoli di preferenza (DPR 82/2023) e/o gli ulteriori requisiti da sottoporre alla valutazione come dettagliatamente indicati nell'art. 8 del bando.

Nel Bando l'Amministrazione ha stabilito poi i requisiti per l'ammissione al concorso (art. 4) e ha strutturato la procedura selettiva come segue (art. 6 e art. 7):

- una prova scritta *computer-based*, valida per tutte le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali il candidato partecipa (art. 7, c. 1), consistente Test da cinquanta quesiti, così ripartiti:
  - a. quaranta quesiti a risposta multipla volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, così distribuiti:
    - I. dieci quesiti di ambito pedagogico;
    - II. quindici quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all'inclusione;
    - III. quindici quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione;
  - b. cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
  - c. cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

La durata della prova è pari a 100 minuti e si intende superata per i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 70 punti (art. 8, c. 2).

- I candidati che avevano superato la prova scritta di cui all'articolo 6 del bando di concorso, sono stati ammessi a sostenere la prova orale per i posti comuni, volta ad accertare:
  - a. le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso per la quale partecipa, secondo quanto previsto dall'Allegato A al Decreto ministeriale, e le competenze didattiche generali, nonché la relativa capacità di progettazione didattica

efficace - anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti; a tal fine, nel corso della prova orale si svolge altresì un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.

La durata della prova era pari a 45 (art. 7, c. 2).

La ricorrente, in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal Bando, ha presentato nei termini la domanda di partecipazione (**doc. 5**) al concorso per la procedura concorsuale A022 "Italiano, Storia, Geografia" per la Regione Campania con n. 548 posti disponibili (di cui n. 164 in riserva ex art. 13, cc. 9 e 10, DM 205/23) posti ampliati a concorso con Decreto Dipartimentali R..0000078.17-01-2024.

La dr.ssa Piantieri al momento della presentazione della domanda era in possesso di titoli richiesti con i quali raggiungeva un punteggio di 17.50 (**doc. 6**).

In particolare, la ricorrente, al momento della presentazione della domanda era in possesso dei requisiti e/o titoli e/o competenze come dettagliatamente riportate all'interno del curriculum personale, in particolare:

- Titolo di Studio - LM-14 - MAGISTRALE FILOLOGIA MODERNA;
- Certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza di corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purchè congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di almeno livello C1;
- Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal MIUR ai sensi del predetto decreto;

Reso noto il calendario di convocazione per l'espletamento della prova scritta, in data 18.03.2024 alle ore 13:30 presso I.S.I.S. "E. CARUSO", Via San Giovanni de matha 8 NAPOLI aula: 2976 - SETTEMBRINI, la ricorrente sosteneva la prova scritta di cui al predetto concorso pubblico.

All'esito della prova scritta, la ricorrente, conseguiva un punteggio di 26.00 e, pertanto, veniva convocata per il giorno 12.06.2024 alle ore 13:30 presso Liceo Severi Castellammare di Stabia per sostenere la prova orale (**doc. 6 bis**).

Successivamente alla prova orale la Commissione "A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO / USR CAMPANIA", le attribuiva il punteggio di 22.00 (**doc. 6 ter**)

La ricorrente all'esito dei titoli e delle prove sostenute conseguiva un punteggio finale complessivo di 205,50, come riportato nel dettaglio della posizione personale della candidata (**doc. 5**).

Il giorno **06.09.2024** il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio scolastico Regionale per la Campania, pubblicava la graduatoria di merito (doc. 2) del concorso indetto con D.M. 26.10.2023 n. 205 e ss.mm. per la classe di concorso A022 "Italiano, Storia, Geografia" per la Regione Campania.

Dalla graduatoria pubblicata risultava solo l'elenco dei vincitori con relativo punteggio e "riserve", senza riportare gli idonei non vincitori con i relativi punteggi, tra cui la dr.ssa Piantieri Caterina.

La ricorrente, dr.ssa Piantieri, non risultava nell'elenco dei vincitori della graduatoria pubblicata né risultava una graduatoria di idonei con il relativo punteggio.

Dalla graduatoria pubblicata risultano assegnati n. 312 posti alle c.d. "riserve", su n. 548 disponibili, superando il limite del 50% dei posti messi a bando (limite previsto a n. 274 dei posti banditi).

In particolare, venivano assegnati n. 164 posti "*riserve ex art. 30*" e n. 181 ai "*Titoli di riserva*" senza specificare altro.

I posti assegnati con riservati rispetto a quelli posti a bando raggiungono, pertanto, il 58% dei posti.

All'esito della pubblicazione la dr.ssa Piantieri, con pec del 12.09.2024 (doc. 7, 7 bis e 7 ter), per il tramite del sottoscritto procuratore, inoltrava richiesta di accesso agli atti per la visione e l'estrazione di copia, ai sensi degli artt. 22 ss. della L. 241/1990 degli atti concorsuali ed in particolare in particolare della graduatoria integrale e comprensiva degli idonei non vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami personale docente della scuola di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M. 205/2003 – Procedura concorsuale A022 per la Regione Campania nonché tutti gli atti contenenti gli elementi giustificativi dei posti assegnati alle "riserve" e di tutti gli atti dell'istruttoria, al fine di tutelare la propria situazione giuridica soggettiva.

A tale istanza la ricorrente non riceveva alcun riscontro entro i termini di legge.

Successivamente all'istanza di accesso agli atti la dr.ssa Piantieri, con pec del 13.09.2024 (doc. 8, 8 bis e 8 ter), per il tramite del sottoscritto procuratore, inoltrava richiesta in autotutela di rettifica della graduatoria precisando altresì che dalla graduatoria pubblicata risultavano assegnati n. 312 posti alle c.d. "riserve", superando il limite del 50% dei posti messi a bando, ed evidenziando che l'art. 5 comma 1 del DPR 9 maggio 1994 n. 487 statuisce che "*Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.*" (aggiornato D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82).

Nel limite suddetto del 50% dei posti messi a bando, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 11 marzo 2011, n. 25, dovevano essere considerate prioritariamente le categorie di cui all'articolo 1 e all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, eventualmente riparametrando proporzionalmente i relativi contingenti per ricondurli nel limite massimo del 50 per cento dei posti

messi a concorso, in violazione dell'Allegato A delle "istruzioni operative" finalizzate alle nomine in ruolo per l'anno scolastico 2024/2025 (**doc. 4 e 4bis**) come riportato sul portale del Ministero dell'Istruzione e del Merito al link <https://www.mim.gov.it/immissioni-in-ruolo> .

Nonostante la richiesta di rettifica della graduatoria, nulla veniva comunicato alla ricorrente.

\*\*\* \*\*

Alla luce dei fatti, a causa del superamento del limite del 50% dei posti messi a bando in favore dei "riservisti", la dr.ssa Piantieri si trova costretta a proporre il presente ricorso per il riconoscimento della corretta posizione in graduatoria in virtù della violazione dell'art. 5 comma 1 del DPR 9 maggio 1994 n. 487.

I provvedimenti sopra descritti ed in epigrafe meglio individuati sono illegittimi e gravemente lesivi degli interessi della ricorrente, che ne chiede l'annullamento nei limiti del suo interesse e la rettifica, previa adozione delle opportune misure cautelari, per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

#### **1. SULLA CORRETTA INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO. ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.**

Si evidenzia che in data **12.09.2024**, immediatamente dopo la pubblicazione delle graduatorie rettifiche, la dr.ssa Piantieri, tramite il sottoscritto difensore, formulava istanza di accesso agli atti, al fine di per la visione e l'estrazione di copia, ai sensi degli artt. 22 ss. della L. 241/1990 degli atti concorsuali ed in particolare alla graduatoria integrale e comprensiva anche degli idonei non vincitori. L'istanza non è ancora stata evasa, per cui non essendo stato possibile procedere all'individuazione dei controinteressati e, non essendo oggi possibile la notifica del ricorso per mancata conoscenza dei dati dei controinteressati, si chiede

### **IN VIA PRELIMINARE**

#### **CHE VOGLIA L'ECC.MO PRESIDENTE**

disporre ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., di essere autorizzati, nelle more della trattazione del merito dell'odierno ricorso, alla notifica del presente atto per pubblici proclami, con esonero dall'indicazione dei singoli nominativi dei controinteressati, all'uopo ordinando all'amministrazione resistente di pubblicare, sul sito internet istituzionale della dell'Amministrazione resistente stante, come si è detto, l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro indirizzi di residenza, che sono stati comunque richiesti con apposita istanza di accesso a cui non è stato fornito riscontro.

Ciò in quanto nei provvedimenti impugnati è indicato un rilevante numero di soggetti e appare opportuno che il contraddittorio sia esteso a tutti i vincitori in quanto controinteressati rispetto al presente ricorso; inoltre la notificazione del ricorso nei modi ordinari è particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, nonché, tenuto conto della difficoltà di identificarli tutti, non essendo note le informazioni necessarie per procedere alla notificazione nei modi ordinari.

**2. SUL SUPERAMENTO DEL LIMITE DEL 50% DEI POSTI ASSEGNATI AI SOGGETTI TITOLARI DI “RISERVA”.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 97 COST. DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, EFFICIENZA E BUON ANDAMENTO PER LA SCELTA DEI “MIGLIORI” E “FAVOR PARTECIPATIONIS” NELL’ACCESSO ALL’IMPIEGO NELLE P.A.**

**VIOLAZIONE DELL’ART. 5 COMMA 1 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487.**

**ECESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, IRRAGIONevolezza, INGIUSTIZIA MANIFESTA PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ E TRAVISAMENTO DI FATTI: NELLA PARTE IN CUI L’AMMINISTRAZIONE NON HA RISPETTATO LE “ISTRUZIONI OPERATIVE FINALIZZATE ALLE NOMINE IN RUOLO PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025” DELL’ALLEGATO A (DOC. 4) - [HTTPS://WWW.MIM.GOV.IT/IMMISSIONI-IN-RUOLO](https://www.mim.gov.it/immissioni-in-ruolo) .**

Come anticipato in punto di fatto, all’esito della pubblicazione della graduatoria di merito la ricorrente non risultava nella graduatoria in quanto “posizione in graduatoria - ELENCO NON GRADUATO” (**doc. 5**), nonostante avesse raggiunto un punteggio di 205,50.

Come già argomentato nella premessa nella graduatoria dei vincitori erano riportati n. 312 posti assegnati alle c.d. “riserve”, su n. 548 disponibili, superando il limite del 50% dei posti messi a bando.

Ebbene, la ricorrente alla luce del punteggio conseguito (205,50) e qualora l’Ufficio Scolastico avesse rispettato il limite del 50% posti messi a concorso in favore delle riserve, avrebbe dovuto essere utilmente collocata al **n. 511** della graduatoria dei vincitori e, pertanto, vincitrice del concorso per la classe A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la Regione Campania.

Cosa che non è avvenuta per violazione della Legge, ossia dell’art. 5 dei D.P.R. n. 487/1994 e n. 82/2023.

Articolo 5, richiamato dallo stesso Ufficio Scolastico Regionale nelle “premesse” della graduatoria pubblicata -prot. 53685.06-09-2024.h.16:52- (**doc. 2**), ove alla pagina 2 è riportato: **“TENUTO CONTO di quanto stabilito dall’art. 5 dei D.P.R. n. 487/1994 e n. 82/2023, a mente del quale “Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso” nonché di quanto sancito dalla normativa vigente in materia di riserve di posti e delle riserve ex lege da considerare nelle graduatorie di merito, in particolare, dalla Legge n. 68/1999, dal D. Lgs. n. 66/2010 e dal D.L. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2023;”**

In particolare, venivano assegnati n. 164 posti “riserve ex art. 30” e n. 181 ai “Titoli di riserva” senza specificare altro, pertanto, oltre il n. 274 dei posti banditi da assegnarsi con “riserva”.

Nello specifico, con il presente ricorso, la ricorrente contesta dunque la violazione del limite previsto per legge.

Giova precisare, ai fini della prova di resistenza, che la ricorrente ha un evidente interesse all'accoglimento del presente ricorso poiché è attualmente non collocata nell'impugnata graduatoria dei vincitori pur avendo raggiunto un punteggio che ne legittimi l'inserimento.

**Tenuto conto di ciò, si ritiene il ricorso meritevole di accoglimento nel merito per le seguenti ragioni.**

Stante quanto esposto in narrativa, appare evidente che l'Amministrazione scolastica, assegnando una percentuale superiore al 50% in favore dei titolari di "riserve", ha violato la normativa che impone alle amministrazioni di destinare "...la metà dei posti messi a concorso." in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate come previsto dall'art. 5 comma 1 del DPR 9 maggio 1994 n. 487; normativa, questa, che di seguito si espone nei suoi contenuti essenziali, ai fini di una maggiore intelligibilità della doglianza in questa sede formulata.

I D.P.R. n. 487/1994 e n. 82/2023 disciplinano le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi.

Nello specifico l'art. 5 denominato "Categorie riservatarie, preferenze e parità di genere" prevede i limiti entro cui le categorie riservatarie possono essere ammesse ovvero: "*Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. (...)*"

La graduatoria impugnata si presenta quindi, allo stato, chiaramente VIZIATA nella parte in cui l'Amministrazione ha inserito, all'interno della graduatoria, un numero di candidati superiore alla metà in favore dei "riservisti" con violazione della Legge e dei richiamati principi costituzionali di cui all'art.97 della Costituzione nonché per eccesso di potere per palese vizio di istruttoria, motivazione, irragionevolezza e illogicità.

L'Allegato A (**doc. 4bis**) del D.M. 158 del 31.07.2024 inerente alle Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025 (**doc. 4**) prevede nel dettaglio che: "*La redazione delle graduatorie delle procedure concorsuali di cui ai DD.DD.GG. n. 2575 e 2576 del 6 dicembre 2023 – nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva l'integrazione della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce intervenute, a norma dell'articolo 59, comma 10, lettera d), del decreto-legge n. 73 del 2021 – dovrà tenere conto delle riserve assunzionali di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407, e alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché delle riserve di cui all'articolo 59, comma 10-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021, e delle riserve di cui agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, entro le percentuali previste dalle relative norme. Pertanto, **NEL LIMITE DI CUI ALL'ARTICOLO***



**5, COMMA 1, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 MAGGIO 1994, N. 487**, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 11 marzo 2011, n. 25, verranno considerate prioritariamente le categorie di cui all'articolo 1 e all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, eventualmente riparametrando proporzionalmente i relativi contingenti per ricondurli nel limite massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso) – pagina 4 dell'allegato A.

In conclusione, tenuto conto della specifica finalità della norma sopra richiamata per i concorsi pubblici e secondo le richiamate linee guida nonché delle norme sul procedimento, gli atti impugnati sono illegittimi e il presente ricorso è meritevole di accoglimento con annullamento e/o rettifica della graduatoria ed in conseguente inserimento della ricorrente nella graduatoria dei vincitori del concorso A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la Regione Campania.

**3. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 80/2021 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 19, CO. 1, DEL D.LGS. 33/2013 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Senza recesso alcuno dalle superiori argomentazioni, l'agere amministrativo appare censurabile altresì sotto un ulteriore aspetto.

Occorre, infatti, evidenziare in questa sede che la p.a. ha apertamente violato il bando di concorso, ove all'art. 9 (recante “Graduatorie di merito regionali”) prevede espressamente che “La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli artt. 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste.”.

Tuttavia, il provvedimento del 6 settembre, recante l'elenco dei vincitori per la procedura concorsuale A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la Regione Campania (odiernamente impugnato), non è stato accompagnato dalla graduatoria finale di merito, recante l'elenco di tutti i candidati idonei della procedura.

Oltretutto, a fondamento delle tesi *ut supra* rappresentate, occorre menzionare l'art. 19, co. 1, del d.lgs. 33/2013 (come modificato dall'art. 1, co. 145, legge 27 dicembre 2019, n. 160) che prevede espressamente che “Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori”.

Dunque, la norma sopra citata impone alla PA la pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo di personale, dei criteri di valutazione, nonché, e soprattutto, delle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori. Rispetto alla vecchia formulazione, il Legislatore, infatti, ha introdotto l'obbligo di pubblicare le graduatorie finali aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei, anche alla luce della disposizione che ha ripristinato la possibilità per gli enti di scorrere le proprie e le altrui graduatorie (art. 1, co 148, l. n. 160/2019).

È palese, pertanto, che il richiamato provvedimento non possa in alcun modo considerarsi valido, anche in considerazione del fatto che il bando di concorso deve essere interpretato in senso strettamente letterale, e non è in alcun modo ammissibile un'attività di modifica ex post ad arbitrio della Pubblica amministrazione.

Contrariamente, e correttamente agendo, controparte avrebbe, invece, dovuto pubblicare altresì gli elenchi contenenti i candidati idonei (procedendo, eventualmente, a omissare i dati sensibili), recanti altresì il punteggio totale conseguito e la posizione in graduatoria.

Donde, la fondatezza del presente motivo di ricorso.

#### **4. ISTANZA CAUTELARE.**

Sussistono entrambi i presupposti di *"fumus boni iuris"* e *"periculum in mora"* per concedere la sospensione degli atti impugnati, in particolare la graduatoria del concorso, adottando le misure cautelari più opportune. Il *"fumus boni iuris"* emerge dalla esposizione dei fatti e dalle ragioni di diritto sopra richiamate. Quanto al *"periculum in mora"*, si rileva la necessità di sospendere gli atti impugnati affinché l'Amministrazione possa provvedere, quanto prima, alla rettifica della graduatoria impugnata in virtù della violazione dell'art. 5 comma 1 del DPR 9 maggio 1994 n. 487 secondo cui: *"Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso."*, il tutto chiaramente con un danno grave irreparabile alla sua carriera professionale ed alle sue legittime aspettative di vincere il concorso e di essere finalmente assunta immediatamente con un contratto a tempo determinato, considerato che l'amministrazione sta già procedendo in tutta fretta alle assunzioni.

Il mancato accoglimento dell'istanza cautelare comporterebbe il consolidarsi della posizione illegittima di altri Candidati come vincitori, con conseguente assunzione e stipula del contratto di lavoro, ciò contro il preminente interesse pubblico nelle procedure selettive del favorire sempre la scelta del miglior candidato.

Si richiede pertanto la concessione di misure cautelari idonee a preservare l'interesse sostanziale dedotto in giudizio, anche eventualmente al fine di un inserimento della ricorrente con riserva in sovrannumero tra i vincitori, o in alternativa la definizione del giudizio nel merito con sentenza abbreviata.

\*\*\* \*\*

Per questi motivi la ricorrente, *ut supra* rappresentata e difesa, così

**CONCLUDE**

Voglia l'Ecc.mo TAR adito, *contrariis reiectis*:

**1) In via preliminare e cautelare:**

- a. sospendere gli atti impugnati e/o adottare *ex artt.* 55 e 56 C.P.A. i provvedimenti cautelari ritenuti idonei e confacenti con la fattispecie concreta dedotta in giudizio per la procedura concorsuale A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la Regione Campania;
- b. ordinare all'Amministrazione scolastica di pubblicare la lista dei candidati idonei, al fine di consentire alla ricorrente di verificare la sua esatta posizione nell'ambito di eventuali scorrimenti dei posti disponibili messi a concorso; qualora tale lista dei punteggi non fosse stata stilata, ordinare la formazione di una lista degli idonei per la classe A22 della Regione Campania (TAR Lazio – Sez. IIIBis - 03040/2017 REG.PROV.CAU).

**2) Nel merito:** accogliere il presente ricorso e, per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati indicati in epigrafe in accoglimento del ricorso, con conseguente accertamento e declaratoria dell'illegittimità della graduatoria definitiva e rettificata per la procedura concorsuale A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la Regione Campania e conseguente modifica della stessa graduatoria;

**3) Sempre nel merito:** accogliere il ricorso per le motivazioni in esso riportate e per l'effetto condannare le Amministrazioni resistenti *ex art.* 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga l'inserimento della ricorrente nella graduatoria idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei idonei-vincitori per la procedura concorsuale A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la Regione Campania, oltre i risarcimento dei danni per eventuali retribuzione non corrisposte.

**4) Condannare l'amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, competenze e accessori di legge del presente giudizio, in**

**5) distrazione del sottoscritto difensore.**

**6) Con riserva di proporre eventuali motivi aggiunti a seguito dell'esibizione da parte della P.A. della documentazione già richiesta a mezzo di apposita istanza di accesso.**

**7) IN VIA ISTRUTTORIA:**

In via istruttoria, ai sensi degli artt. 64 e ss. c.p.a., chiede che Codesto TAR Voglia disporre, anche d'ufficio, l'acquisizione di informazioni e documenti utili che siano nella disponibilità

della Pubblica Amministrazione, segnatamente con riferimento ai verbali della Commissione, relativamente alla posizione della ricorrente in modo da comprendere la motivazione per cui hanno assegnato n. 164 posti alle “riserve ex art. 30” e n. 181 ai “Titoli di riserva”.

Si chiede ordinarsi alle Amministrazioni resistenti e di esibire:

- le graduatorie dei vincitori comprensive dei candidati vincitori non utilmente collocati (c.d. idonei non vincitori), del punteggio conseguito da ciascuno e delle riserve della procedura concorsuale A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la Regione Campania;
- le graduatorie dei vincitori comprensive degli idonei, del punteggio conseguito da ciascuno e delle riserve dei distretti con i quali si è proceduto allo scorrimento dei posti “vacanti o rinunciati”;
- i verbali di valutazione delle riserve dei concorrenti vincitori della procedura concorsuale A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la Regione Campania;

**8) ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Rilevato che la notifica del ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/controinteressati (identificati nei soggetti presenti nella graduatoria della procedura concorsuale A022 “Italiano, Storia, Geografia” per la Regione Campania) nonché della non agevole individuazione degli stessi, a maggior ragione dei loro indirizzi di residenza, si chiede che il TAR adito voglia autorizzare in base all’art.41, comma 4 c.p.a., la notifica del presente atto introduttivo, nei loro confronti, tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o del Ministero dell’Istruzione e del Merito nonché dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

- 9) Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del deducente difensore anticipatario.

Non si verserà il Contributo Unificato trattandosi di ricorso in materia di pubblico impiego, stante l’esenzione della ricorrente per limiti di reddito come da autocertificazione allegata.

*Sessa Aurunca, lì 04.11.2024*

*Avv. Fausto Fusco*  
*f.to digitalmente*